



Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 312, ove si stabilisce che “*Al fine di rispondere alle esigenze di riduzione delle liste d'attesa per il trapianto di organi e tessuti e per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto, autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai finanziamenti concessi per le finalità di cui sopra accedono tutte le regioni, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.*”;

VISTO il comma 313 del richiamato articolo 1, ai sensi del quale: “*Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di utilizzo e di riparto tra le regioni delle risorse di cui al comma 312*”;

VISTO l’articolo 1, comma 273 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, ove si dispone che “*Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 1.302 milioni di euro per l'anno 2025, di 5.015,4 milioni di euro per l'anno 2026, di 5.734,4 milioni di euro per l'anno 2027, di 6.605,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 7.667,7 milioni di euro per l'anno 2029 e di 8.840,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, anche per le finalità di cui ai commi da 121 a 123, da 128 a 131, da 300 a 302, 308, 312 e 313, 323, 326, 332, 336 e 337, da 350 a 353, 358 e 359, 365 e 366*”;

VISTA la legge 1° aprile 1999, n. 91 recante “*Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 2, ai sensi del quale “*Le attività di trapianto di organi e di tessuti ed il coordinamento delle stesse costituiscono obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Il procedimento per l'esecuzione dei trapianti è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza e di pari opportunità tra i cittadini, prevedendo criteri di accesso alle liste di attesa determinati da parametri clinici ed immunologici.*”;



VISTO l'articolo 8 della suindicata legge che istituisce presso l'Istituto Superiore di Sanità il Centro nazionale per i trapianti e ne individua le funzioni;

VISTO l'articolo 7 della medesima legge che istituisce il Sistema informativo dei trapianti (SIT) nell'ambito del sistema informativo sanitario;

VISTO il decreto del Ministero della salute del 19 novembre 2015 recante “*Attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti*” e, in particolare, l'articolo 4, comma 6, ai sensi del quale “*il CNT, di cui si avvalgono il Ministero della salute, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è preposto al coordinamento della Rete nazionale trapianti. Nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 8, comma 6, lettera f) della legge 1° aprile 1999, n. 91*” il CNT: (...) “*f) elabora, tramite il SIT, i dati delle attività degli organismi per il reperimento e dei centri trapianto, in forma aggregata, per le finalità di cui alla lettera e), nonché per le finalità statistiche ed epidemiologiche*”;

CONSIDERATO che in fase di predisposizione del decreto attuativo del citato articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 si è reso necessario acquisire il parere del Centro nazionale trapianti, sulle azioni da adottare e sui criteri di ripartizione delle risorse assegnate;

CONSIDERATO che il Centro nazionale trapianti, nel corso dell'istruttoria, ha proposto i criteri di assegnazione delle risorse, da ripartire annualmente sulla base degli ultimi dati nazionali disponibili, dando evidenza delle azioni che le Regioni devono attuare per il raggiungimento della finalità della norma e i criteri di riparto delle risorse assegnate;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, recante “*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 marzo 2017, n. 65;

VISTO l'articolo 2, commi 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

RITENUTO, inoltre, necessario garantire che le suddette risorse siano destinate a specifiche linee di attività idonee ad abbattere i tempi di lista d'attesa per trapianto e a raggiungere sempre più elevati standard di qualità e sicurezza anche attraverso l'impiego di dispositivi che consentano la riduzione dei rischi connessi al mantenimento delle funzionalità dell'organo e alla conservazione e al trasporto degli organi e tessuti;

TENUTO CONTO della distribuzione demografica sul territorio nazionale, sulla base degli ultimi dati ISTAT disponibili sulla popolazione;

RITENUTO necessario, pertanto, procedere alla definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione del fondo tra le Regioni, come previsto dal citato articolo 1, comma 313, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante “*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*” e, in particolare, l'articolo 8, comma 6, il quale prevede che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;



VISTO il decreto del Ministro della salute 20 agosto 2019, n. 130, concernente il “*Regolamento recante disciplina degli obiettivi, delle funzioni e della struttura del Sistema informativo trapianti (SIT) e del Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo*”, e, in particolare, l’articolo 3, che definisce le funzioni del SIT, e l’articolo 6, comma 3, secondo cui “*i dati del SIT sono utilizzati dal CNT in forma pseudonimizzata per effettuare periodiche elaborazioni finalizzate al controllo e alla gestione della Rete nazionale trapianti e identificare specifici indicatori di processo necessari al corretto monitoraggio dell’attività*”, nonché il comma 4 che prevede che “*Per le funzioni di cui all’articolo 4, comma 6, lettere e) e f), del decreto del Ministro della salute 19 novembre 2015, il CNT effettua, sulla base dei parametri di cui all’articolo 8, comma 6, lettera i), della legge 1° aprile 1999, n. 91, la valutazione degli esiti dei trapianti eseguiti per singolo centro mediante dati pseudonimizzati*”;

ACQUISITA l’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 30 aprile 2026 (Rep. Atti n. 52/CSR);

DECRETA

Articolo 1

(Finalità e oggetto)

1. Il presente decreto individua i criteri e le modalità di riparto delle risorse stanziare dall’articolo 1, comma 312 della legge 30 dicembre 2024 n. 207 pari a 10 milioni annui, a decorrere dal 2025, destinate alla riduzione delle liste d’attesa per il trapianto di organi e tessuti e per l’acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto.

Art. 2

(Criteri, modalità di riparto delle risorse)

1. Le risorse di cui di cui all’articolo 1 sono ripartite tra le Regioni, come da Allegato I - Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, secondo i seguenti criteri:
 - **Obiettivo A** (riduzione delle liste di attesa per il trapianto di organi e tessuti): il **20%** in base agli ultimi dati annuali disponibili riferiti al numero di segnalazioni di donatori registrato nelle Regioni per le attività mirate alla riduzione delle opposizioni in vita, l’incremento delle attività di *procurement* e il potenziamento dei centri trapianto (dato SIT) e il **10 %** in base agli ultimi dati ISTAT disponibili sulla popolazione;
 - **Obiettivo B**, suddiviso in:
 - Obiettivo **B1** relativo all’acquisto dei dispositivi medici per la perfusione: il **60%** in base agli ultimi dati disponibili riferiti al numero di organi perfusi registrato nelle Regioni;
 - Obiettivo **B2** relativo all’acquisto dei dispositivi medici per la conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti: il **10%** in base agli ultimi dati ISTAT disponibili sulla popolazione.
2. Si rinvia a successive delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministero della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome (Conferenza Stato - Regioni), la ripartizione - a decorrere dal 2026 - in favore delle Regioni del finanziamento di cui all’articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.



3. Per l'anno 2025, le risorse, attribuite sulla base dei criteri stabiliti al comma 1, verranno assegnate secondo la tabella allegata (Allegato II), elaborata dal Centro nazionale trapianti sulla base degli ultimi dati ISTAT e SIT registrati nelle Regioni.

Art. 3
(Beneficiari)

1. Alla ripartizione ed assegnazione della quota annua di 10 milioni di euro, a decorrere dal 2025, accedono tutte le regioni, incluse quelle a statuto speciale, ai sensi dell'articolo 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 4
(Fonte dati per assegnazione risorse)

1. I dati necessari ai fini dell'assegnazione delle risorse, in applicazione dei criteri di cui al comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto, saranno reperiti dai dati ISTAT e dal Sistema Informativo Trapianti (SIT), di cui all'articolo 7 della legge 1° aprile 1999, n. 91.

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE



Premessa

Il sistema trapiantologico rappresenta un'eccellenza sanitaria e una speranza concreta per molti pazienti in attesa. Oltre al generale obiettivo di abbattere i tempi di lista d'attesa per trapianto, la sfida della rete trapiantologica è quella di raggiungere sempre più elevati standard di qualità e sicurezza anche attraverso l'impiego di dispositivi che consentano la riduzione dei rischi connessi al mantenimento delle funzionalità dell'organo e alla conservazione e al trasporto degli organi e tessuti.

In considerazione della peculiarità dei fattori che influenzano le liste di attesa per il trapianto, tra cui oltre a criteri di compatibilità immuno-biologica e criteri di urgenza clinica, risulta determinante la disponibilità di offerta di organi idonei, sono individuate le azioni che si ritiene debbano essere implementate e sostenute nella spesa e i rispettivi criteri di ripartizione.

Risulta fondamentale sostenere le azioni mirate ad una riduzione delle opposizioni alla donazione, all'incremento delle attività legate al reperimento e alla messa a disposizione degli organi e tessuti, nonché al potenziamento in termini di organizzazione e risorse umane dei centri trapianto al fine di ottimizzare la composizione delle liste di attesa e il percorso dei pazienti fino al trapianto (Obiettivo A), oltre che all'acquisto e utilizzo di dispositivi per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti indispensabili per il mantenimento della qualità e vitalità degli organi e tessuti destinati al trapianto, che possono incidere sulla concreta possibilità di aumento del numero, della qualità, funzionalità e trapiantabilità degli organi (Obiettivo B).

Obiettivo A: le azioni mirate alla riduzione delle opposizioni in vita, includono le iniziative per migliorare il livello e la capillarità delle informazioni per i cittadini, quali campagne di comunicazione nonché iniziative di formazione degli operatori dei comuni. L'incremento delle attività di procurement prevede il potenziamento dei coordinamenti ospedalieri e dei coordinamenti regionali per il procurement e la riorganizzazione delle reti trapiantologiche in forza dei principi e delle indicazioni sancite con l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Programma Nazionale Donazione di Organi 2018-2020" (Rep. atti 225/CSR del 14 dicembre 2017), oltre che l'implementazione di modelli organizzativi per il trattamento e impiego di donatori. Il potenziamento dei centri trapianto include azioni di miglioramento dei modelli organizzativi e incremento delle risorse umane attraverso una migliore organizzazione dei percorsi e mediante aggiornamento, nelle Regioni, dei percorsi aziendali dedicati al trapianto nonché delle modalità di autorizzazione e accreditamento dei centri.

Obiettivo B: l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti risulta necessario, oltre che per un incremento degli standard di qualità e sicurezza del settore, anche alla luce della maggiore complessità dei processi donativi, determinato altresì dall'aumento dell'età crescente dei donatori e dalla diffusione della donazione a cuore fermo. Questi dispositivi consentono di preservare, valutare e, in alcuni casi, migliorare la funzionalità degli organi, estendendo il tempo utile per effettuare il trapianto.

I dispositivi medici per la perfusione d'organo (Obiettivo B1) impediscono un deterioramento degli organi, migliorano la loro resa funzionale, permettono di recuperare organi altrimenti scartati e consentono una valutazione aggiuntiva della funzionalità dell'organo nella fase che precede il trapianto. Le finalità sopra riportate possono essere perseguite anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie per la conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti (Obiettivo B2) che permette comunque di mantenere la vitalità degli organi una volta prelevati.



Tabella A (Criteri di ripartizione)

Finalità	Azione	Criterio
<u>Obiettivo A</u> Riduzione delle liste di attesa	- riduzione delle opposizioni in vita - incremento delle attività di procurement - potenziamento dei centri trapianto	il 20% in base agli ultimi dati disponibili riferiti al numero di segnalazioni di donatori registrato nelle Regioni per le attività mirate alla riduzione delle opposizioni in vita, l'incremento delle attività di procurement e il potenziamento dei centri trapianto (fonte dati SIT) e il 10 % in base agli ultimi dati ISTAT disponibili sulla popolazione
<u>Obiettivo B</u> Acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti	B1: acquisto dei dispositivi medici di perfusione	il 60% in base agli ultimi dati disponibili riferiti al numero di organi perfusi registrato nelle Regioni (fonte dati SIT)
	B2: acquisto dei dispositivi medici per la conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti	il 10 % in base agli ultimi dati ISTAT disponibili sulla popolazione



Allegato II

Regione	A - Numero di segnalazioni di donatori registrato nelle Regioni nell'anno di riferimento (2024) (20%, € 2.000.000)				B1 - Numero di organi perfusi nell'anno di riferimento (2024) in ciascuna Regione per l'acquisto dei dispositivi medici per perfusione (60%, € 6.000.000)				A+B2 - Popolazione residente al 1° gennaio dell'anno di riferimento (2025) (20%, € 2.000.000)			RIPARTIZIONE COMPLESSIVA (€ 10.000.000)
	Donatori SEGNALATI				Organi PERFUSI				POPOLAZIONE			
	N	pmp	contributo %	Quota di attribuzione €	N DBD+DCD *	pmp	contributo %	Quota di attribuzione €	Popolazione regionale (1/1/2025)	contributo %	Quota di attribuzione €	
ITALIA (escluse le PA Trento e Bolzano)	3120	53,9	100,0%	2.000.000	1046	18,1	100%	6.000.000	57.848.082	100,0%	2.000.000	10.000.000
PIEMONTE	289	68,0	7,5%	150.145	213	50,1	19,6%	1.176.300	4.255.702	7,4%	147.134	1.473.579
VALLE D'AOSTA	3	24,4	2,7%	53.879	0	-	-	0	122.714	0,2%	4.243	58.122
LOMBARDIA	590	58,9	6,5%	130.085	165	16,5	6,4%	386.709	10.035.481	17,3%	346.960	863.754
VENETO	341	70,3	7,8%	155.275	134	27,6	10,8%	648.601	4.851.851	8,4%	167.745	971.621
FRIULI VENEZIA GIULIA	74	61,9	6,8%	136.723	43	36,0	14,1%	844.508	1.194.095	2,1%	41.284	1.022.515
LIGURIA	56	37,1	4,1%	81.999	26	17,2	6,7%	404.687	1.509.908	2,6%	52.203	538.889
EMILIA ROMAGNA	335	75,2	8,3%	166.129	244	54,8	21,4%	1.286.219	4.465.678	7,7%	154.393	1.606.741
TOSCANA	382	104,2	11,5%	230.292	88	24,0	9,4%	563.928	3.660.834	6,3%	126.567	920.788
UMBRIA	21	24,6	2,7%	54.304	0	-	-	0	851.954	1,5%	29.455	83.759
MARCHE	98	66,0	7,3%	145.859	6	4,0	1,6%	94.926	1.481.252	2,6%	51.212	291.996
LAZIO	273	47,7	5,3%	105.442	64	11,2	4,4%	262.757	5.710.272	9,9%	197.423	565.622
ABRUZZO	55	43,3	4,8%	95.684	0	-	-	0	1.268.430	2,2%	43.854	139.537
MOLISE	1	3,5	0,4%	7.634	0	-	-	0	287.966	0,5%	9.956	17.590
CAMPANIA	113	20,2	2,2%	44.661	0	-	-	0	5.575.025	9,6%	192.747	237.408
PUGLIA	111	28,5	3,2%	63.039	20	5,1	2,0%	120.738	3.874.166	6,7%	133.943	317.720
BASILICATA	8	15,0	1,7%	33.122	0	-	-	0	529.897	0,9%	18.320	51.442
CALABRIA	87	47,3	5,2%	104.569	0	-	-	0	1.832.147	3,2%	63.343	167.913
SICILIA	166	34,6	3,8%	76.494	43	9,0	3,5%	210.628	4.779.371	8,3%	165.239	452.361
SARDEGNA	117	74,5	8,2%	164.664	0	-	-	0	1.561.339	2,7%	53.981	218.645
Somma pmp		905,2				255,5						

(*) dati estratti 10/9/2025



METODO DI CALCOLO

- **OBIETTIVO A - NUMERO DI SEGNALAZIONI DI DONATORI REGISTRATO NELLE REGIONI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO (2024)**

N - numero assoluto di donatori segnalati nella regione di residenza (fonte dati SIT)

pmp (popolazione per milione) - numero assoluto di donatori segnalati nella regione di residenza nell'anno di riferimento (2024) diviso la popolazione residente nella regione, escluse le P.A. di Trento e Bolzano (fonte dati: ISTAT, SIT) per 1.000.000:

$$pmp = (N / \text{residenti nella regione anno di riferimento}) * 1.000.000$$

contributo % - percentuale di pmp di organi perfusi rispetto alla somma dei pmp regionali:

$$\text{contributo \%} = [pmp \text{ della Regione} / \text{Somma (pmp di tutte le Regioni)}] * 100$$

Quota di attribuzione – quota del fondo attribuito alla regione per l'obiettivo A

Per ciascuna regione viene moltiplicato il contributo % per il fondo complessivo attribuito all'obiettivo A:

$$\text{Quota di attribuzione} = \text{contributo \%} * \text{totale fondo Obiettivo A}$$

- **OBIETTIVO B1: NUMERO DI ORGANI PERFUSI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO (2024) IN CIASCUNA REGIONE**

N - numero assoluto di organi sottoposti a trattamento con dispositivi medici per perfusione nell'anno di riferimento (2024) della regione (fonte dati SIT)

pmp (popolazione per milione) - numero assoluto di organi sottoposti a trattamento con dispositivi medici per perfusione nell'anno di riferimento (2024) della regione diviso la popolazione residente nella regione, escluse le P.A. di Trento e Bolzano (fonte dati: ISTAT, SIT) per 1.000.000:

$$pmp = (N / \text{residenti nella regione anno di riferimento}) * 1.000.000$$

contributo % - percentuale di pmp della regione rispetto alla somma dei pmp regionali:

$$\text{contributo \%} = [pmp \text{ della Regione} / \text{Somma (pmp di tutte le Regioni)}] * 100$$

Quota di attribuzione – quota del fondo attribuito alla regione per l'obiettivo B1

Per ciascuna regione viene moltiplicato il contributo % per il fondo complessivo attribuito all'obiettivo B1:



Quota di attribuzione = contributo % * totale fondo Obiettivo B1

- **OBIETTIVO A+B2 - POPOLAZIONE RESIDENTE AL 1° GENNAIO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO (ANNO IN CORSO)**

contributo % - percentuale di popolazione regionale sulla popolazione nazionale, escluse le P.A. di Trento e Bolzano. L'anno di riferimento è l'anno in corso. Fonte dati ISTAT:

contributo % = (Popolazione della Regione / Popolazione nazionale) * 100

Quota di attribuzione – quota del fondo attribuito alla regione per l'obiettivo A+B2

Per ciascuna regione viene moltiplicato il contributo % per il fondo complessivo attribuito all'obiettivo A+B2:

Quota di attribuzione = contributo % * totale fondo Obiettivo A+B2

- **RIPARTIZIONE COMPLESSIVA**

Somma per regione delle Quote di attribuzione degli obiettivi A, B1 e A+B2

